II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

recante modifica della settima decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché della settima decisione 85/356/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(90/402/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/100/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (5), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE (6), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella sua decisione 85/355/CEE (8), modificata da ultimo dalla decisione 89/575/CEE (9), il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi, effettuate in taluni paesi terzi per determinate specie, soddisfano le condizioni previste dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE ;

considerando che nella sua decisione 85/356/CEE (10), modificata da ultimo dalla decisione 89/532/CEE (11), il Consiglio ha constatato che le sementi di determinate specie raccolte in taluni paesi terzi sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nella Comunità ;

considerando che le decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE giungono a scadenza il 30 giugno 1990 ; che è pertanto necessario prorogare il periodo di applicazione di dette decisioni ;

considerando che per la maggior parte dei paesi terzi la proroga, come in genere avviene per le decisioni relative all'equivalenza delle sementi, dovrebbe avere validità quinquennale ; che tuttavia nel caso dell'Austria e, per quanto concerne l'erba medica e il girasole, anche dell'Australia, sono state chieste informazioni supplementari e che per tali paesi la proroga dovrebbe essere limitata al periodo considerato necessario per esaminare e valutare dette informazioni, lasciando impregiudicato un possibile prolungamento in attesa dei risultati dell'esame e della valutazione ;

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 36.
(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(6) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31.
(7) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(8) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.
(9) GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 52.
(10) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.
(11) GU n. L 279 del 28. 9. 1989, pag. 34.

considerando che un esame delle norme applicate negli Stati Uniti d'America per il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati ha evidenziato, nel caso di talune sementi, la possibilità che i risultati divergano sensibilmente da quelli ottenuti applicando le disposizioni cui, a norma della decisione 85/356/CEE, i paesi terzi devono generalmente attenersi; che è pertanto d'uopo definire una procedura comunitaria intesa a definire i casi per i quali non può essere invocata la vigente deroga che consente l'applicazione delle norme statunitensi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 85/355/CEE è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1990 al 31 marzo 1991 nel caso dell'Austria, dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1992 nel caso dell'Australia relativamente alle specie Medicago sativa (erba medica) e Helianthus annuus (girasole), dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1995 nel caso dell'Australia relativamente a tutte le altre specie elencate per tale paese nella tavola riportata nella parte I, punto 2 dell'allegato, e dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1995 nel caso degli altri paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato. »

Articolo 2

La decisione 85/356/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 5*

La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1990 al 31 marzo 1991 nel caso dell'Austria, dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1992 nel caso dell'Australia relativamente alle specie Medicago sativa (erba medica) e Helianthus annuus (girasole), dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1995 nel caso dell'Australia relativamente a tutte le altre specie elencate per tale paese nella tavola riportata nella parte I, punto 2 dell'allegato, e dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1995 nel caso degli altri paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato. »

2) Nella parte II dell'allegato il testo della condizione di cui al punto 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

« a) In deroga alle condizioni di cui al punto 1.4.1, terzo trattino e al punto 1.5, il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati possono essere effettuati da laboratori ufficiali di analisi delle sementi conformemente alle norme dell'associazione degli analisti ufficiali delle sementi (AOSA) applicabili all'ispezione di una partita di sementi. In questo caso:

— deve essere fatta la seguente dichiarazione al punto 1.4.1: "Campionamento ed analisi effettuati conformemente alle norme dell'AOSA da ...(nome o sigla del laboratorio ufficiale di analisi delle sementi)" e

— il certificato obbligatorio ai sensi del punto 1.5 è il certificato di ispezione di una partita rilasciato dal laboratorio ufficiale di analisi delle sementi sotto la responsabilità dell'ente statale per l'analisi delle sementi.

Con la procedura prevista dall'articolo 21 delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE e 66/402/CEE e all'articolo 20 della direttiva 69/208/CEE può venir stabilito a quali specifici casi non si applica la presente deroga. »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI